

Rep. numero _____

CONTRATTO D'APPALTO

dei lavori pubblici di “Realizzazione barriere artificiali marittime con finalità naturalistiche al largo della costa di Bibione” (CUP H83E12000030002 CIG 5274596E4D)

SCRITTURA PRIVATA REDATTA IN DUE ORIGINALI

L'anno duemila....., il giorno del mese di , alle ore presso gli uffici della Provincia di Venezia, in Venezia-Mestre (VE), Via Forte Marghera 191,

- da una parte:

l'ing., nato a, il e domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Venezia, il quale interviene nel presente Atto in nome e per conto di detta Provincia, codice fiscale numero 80008840276, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche “Provincia”. L'ing., competente, nella sua qualità di dirigente provinciale, a stipulare i contratti per conto della “Provincia” ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. numero 267/2000, dell'art. 31 dello statuto provinciale, dell'art. 21 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia numero del, interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale numero del, protocollo numero

- dall'altra parte:

il sig. , nato a (..), il 19..,
residente a (..), in Via, cap. il quale
interviene nel presente Atto in qualità di legale rappresentante, come tale munito dei
necessari poteri, della impresa/società, con sede legale
in(....) , Via, cap., codice fiscale e
iscrizione alla Camera di Commercio di n....., capitale
sociale euro/00 (€) interamente versato, data di
iscrizione, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A.
....., annotata con la qualifica di, nella sezione speciale
in data La suddetta impresa/società
nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Appaltatore". (se invece la
parte è un procuratore: il sig. , nato a (..), il ..
..... 19.., residente a(..), in Via, cap., il
quale interviene nel presente Atto in nome e per conto della impresa/società
....., con sede legale in(..), Via
....., cap., codice fiscale e iscrizione alla Camera di
Commercio di n....., capitale sociale euro/00
(€) interamente versato, data di iscrizione,
Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A., in forza di
procura rilasciata dal legale rappresentante di, sig.
..... , con scrittura privata autenticata dal Notaio dott. ,
rep., del 20.., registrata all' Ufficio di, in data al
n..... serie che, in originale/ in copia certificata conforme in data ..
..... dallo stesso Notaio, è allegata al presente Atto sub ".." per formarne

parte integrante e sostanziale).(in caso di RTI: Il sig. interviene nel presente Atto in nome e per conto di, società capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con:

-, con sede in (..), Via n..., cap., capitale sociale interamente versato €, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di , data di iscrizione ..
..... , Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A.;

-, con sede in (..), Via n... , cap., capitale sociale interamente versato €, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di , data di iscrizione ..
..... , Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A.;

giusta atto di costituzione di associazione temporanea di imprese e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza, stipulato con scrittura privata autenticata dal Notaio dott., rep., del ..
....., registrata all'Ufficio di , in data..... al numero serie .. che, in originale/ in copia certificata conforme in data dallo stesso Notaio, è allegata al presente Atto sub “..” per formarne parte sostanziale ed integrante.

Il raggruppamento temporaneo di imprese, come sopra costituito, verrà chiamato, per brevità, nel contesto dell'Atto anche “Appaltatore”).

PREMESSO

- che l'esecuzione dei lavori per il compimento dell'opera pubblica denominata “Realizzazione barriere artificiali marittime con finalità naturalistiche al largo della costa di Bibione” è stata definitivamente aggiudicata all'“Appaltatore”, con

determinazione del dirigente del Servizio Caccia e Pesca numero del

....., protocollo numero, esecutiva ai sensi di legge;

- che la suddetta determinazione dirigenziale numero del è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all' "Appaltatore", come previsto dall'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163 e successive modificazioni e a seguito della comunicazione del Servizio gestione procedure contrattuali del prot. numero del ;

- che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall'art. 122 del D.Lgs. numero 163/2006;

- (solo per società di capitali) che l' "Appaltatore" ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione datata, relativa alla composizione societaria, all'inesistenza o meno di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto", all'inesistenza o meno di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata trasmessa dall' "Appaltatore", come allegato, alla nota del, acquisita al protocollo della "Provincia" in data al n.....;

- che sono state eseguite le comunicazioni previste dall'art. 79, comma 5, del D.Lgs. numero 163/2006, con le modalità indicate dal comma 5-bis del medesimo articolo, come risulta dalle note protocollo numeri in data e che è decorso, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del D.Lgs. numero 163/2006, il termine dilatorio di trentacinque (35) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, intervenuta in data

....., ragione per cui è possibile procedere alla stipulazione del presente contratto;

- che l' "Appaltatore" e il responsabile unico del procedimento per l'intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto, in data odierna, ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto (la proposizione va eliminata se è già intervenuta la consegna dei lavori);

- che è stato redatto processo verbale di consegna dei lavori in data.....;

- che è stato acquisito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di, in data protocollo numero CEW....., dal quale risulta la qualità e i poteri che legittimano il firmatario alla stipula del presente atto; OPPURE

- che ai sensi dell'art.83, comma 3, del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 modificato dal D. Lgs. 15/11/2012 n. 218, la documentazione antimafia non è richiesta trattandosi di contratti il cui valore complessivo non supera i centocinquantamila euro (€ 150.000,00).

- (per i contratti > 150.000 euro) che l'Ufficio Territoriale del Governo di Venezia con nota del, acquisita al protocollo della Provincia il, al numero, ha comunicato a carico (nome ditta) l'insussistenza di alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, numero 159 e s.m.;

b) che non sussistono le cause ostative alla stipulazione di contratti con le pubbliche amministrazioni ai fini di cui al D. Lgs. 159/2011.

- che con nota numero di protocollo in data, la Provincia di Venezia ha richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo di..... le informazioni di cui all'articolo 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, numero 159;

Tutto ciò premesso, le Parti, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(PREMESSE)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(OGGETTO DELL'APPALTO)

1. La "Provincia", come sopra rappresentata, affida all'"Appaltatore" che, come sopra rappresentato, accetta, l'esecuzione dei lavori, a misura/a corpo/parte a corpo e parte a misura, dell'opera pubblica denominata "Realizzazione barriere artificiali marittime con finalità naturalistiche al largo della costa di Bibione" come da progetto richiamato al successivo articolo 3.

ARTICOLO 3

(OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO)

1. L'"Appaltatore" si obbliga ad eseguire l'appalto di cui all'art. 2 alle condizioni, patti e modalità previsti:

a. dai seguenti documenti ed elaborati parte del progetto esecutivo, approvato con determinazione dirigenziale numero del, protocollo numero, esecutiva:

- capitolato speciale d'appalto (allegato, in copia certificata conforme

all'originale dall'ing. in data al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale sub A);

- Relazione;
- Relazione tecnico-scientifica;
- piano di sicurezza e coordinamento e crono programma;
- tavola 01 – corografia – planimetria generale;
- tavola 02 – bio reef;
- tavola 03 – blocchi sommersi;
- tavola 04 – long line;

b. dalla lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera presentata dall'“Appaltatore” in sede di gara (allegato, in copia certificata conforme all'originale dall'ing. in data al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale sub C);

c. dal piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c) del D. Lgs. numero 163/2006, in conformità al D. Lgs. numero 81/2008 consegnato dall'“Appaltatore” alla “Provincia” come allegato alla nota del, acquisita al protocollo generale della “Provincia” in data al numero.

2. Le Parti sottoscrivono in data odierna, per piena conoscenza ed integrale accettazione i documenti elencati al comma 1, non materialmente allegati al presente contratto. Tali documenti, ancorché non materialmente allegati, si intendono comunque parte integrante e sostanziale del presente contratto e restano depositati agli atti della “Provincia”.

3. La “Provincia” e l'“Appaltatore” si impegnano, inoltre, a rispettare le norme

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e, in particolare, il D.Lgs. numero 163/2006 e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207, e il Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, numero 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 4

(CORRISPETTIVO DELL'APPALTO)

1. L'“Appaltatore” avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle trattenute di legge, raggiunga la cifra di 60.000,00 euro (sessantamila/00).
2. Lo stato d'avanzamento lavori verrà redatto dal Direttore dei Lavori non appena sarà raggiunto l'importo sopraccitato.
3. Le parti espressamente concordano che il certificato di pagamento di cui all'art. 195 del D.P.R. 207/2010, dovrà essere rilasciato dal Responsabile del procedimento, salvi i presupposti di legge, entro quarantacinque (45) giorni dalla data di maturazione dell'importo sopraccitato.
4. Il pagamento degli acconti dovuti, salvi i presupposti di legge, dovrà essere effettuato entro trenta (30) giorni dall'emissione del certificato di pagamento. Nel caso in cui la relativa fattura venga emessa in data successiva alla data del certificato di pagamento, il pagamento verrà effettuato entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima.
5. Le parti espressamente concordano che il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso, salvi i presupposti di legge, entro il termine di tre (3) mesi dall'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato ovvero nel caso di

collaudo provvisorio le parti espressamente concordano che il certificato di collaudo provvisorio dovrà essere emesso, salvi i presupposti di legge, entro il termine di sei (6) mesi dall'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

6. La parti espressamente concordano che la "Provincia" dovrà approvare il certificato di regolare esecuzione entro/collaudo provvisorio sessanta (60) giorni dal ricevimento del certificato/collaudo provvisorio medesimo, salvi i presupposti di legge e i diversi termini stabiliti dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in caso di accordo bonario.

7. Il pagamento del saldo avverrà entro trenta (30) giorni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo provvisorio. Nel caso in cui la relativa fattura o altra documentazione prevista dalla legge, quale presupposto necessario da fornire a cura dell'"Appaltatore" per il pagamento venga presentata successivamente alla data del predetto certificato/collaudo provvisorio, il termine di trenta (30) giorni decorrerà dalla relativa acquisizione.

ARTICOLO 5

(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. L' "Appaltatore" assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.

2. A tal fine si impegna a comunicare alla Provincia, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro

lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

3. L'“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla “Provincia” ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 6

(TERMINI PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI)

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 7

(PENALE PER I RITARDI)

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, la Provincia applicherà all'“Appaltatore” una penale pari all'uno per mille (1 ‰) dell'importo netto contrattuale, corrispondente ad/00 euro (€).

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, già allegato al presente Atto sotto la lettera “..”, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori dopo un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il dieci per cento (10%) dell'importo del contratto, pena la facoltà per la “Provincia” di risolvere il contratto in danno dell'“Appaltatore”.

ARTICOLO 8

(LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI)

1. L'“Appaltatore” avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle trattenute di legge, raggiunga la cifra di 60.000,00 euro (sessantamila/00) .
2. Lo stato d'avanzamento lavori verrà redatto dal Direttore dei Lavori non appena si sia raggiunto l'importo sopraccitato e comunque non oltre trenta (30) giorni da tale data. Il certificato di pagamento di cui all'art. 195 del D.P.R. 207/2010, dovrà essere rilasciato dal Responsabile del procedimento entro trenta (30) giorni dalla data di maturazione dell'importo sopraccitato.

ARTICOLO 9

(PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. L'“Appaltatore”, una volta stipulato il contratto, e non oltre sette (7) giorni dalla data della stipulazione, dovrà prendere accordi con la Direzione Lavori per presentare alla Stazione Appaltante il programma esecutivo dettagliato per l'esecuzione dei lavori.

In ogni caso il suddetto programma dovrà essere presentato alla “Provincia” entro venti (20) giorni dalla data di stipula del contratto.

Il Capitolato Speciale d'appalto, già allegato al presente Atto sotto la lettera “___”, contiene in dettaglio i contenuti del suddetto programma.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto programma verrà applicata la medesima penale di cui all'articolodel presente contratto.

ARTICOLO 10

(SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI)

1. La “Provincia” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per le sospensioni e le riprese dei lavori gli articoli 158, 159 e 160 del D.P.R. 207/2010 oltre a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto, già allegato al presente Atto sotto la lettera “.....”.
2. Qualora durante l’esecuzione dei lavori insorgano impedimenti temporanei per avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera, il direttore dei lavori procede alla sospensione, talvolta anche parziale, dei lavori ai sensi degli artt. 158 e 159 DPR n 207/2010 mediante compilazione di apposito verbale di sospensione. Il responsabile del procedimento può inoltre ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse. Per la sospensione dei lavori per qualunque causa non imputabile alla Provincia, non spetta all’“Appaltatore” alcun compenso o indennizzo.
3. Le parti concordano espressamente che non possono essere autorizzate sospensioni dei lavori in relazione alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali e/o dei mezzi e/o per eventi stagionali, come per esempio i periodi di ferie, sfavorevoli in relazione al cronoprogramma dei lavori.
4. Non appena cessano le cause che hanno comportato la sospensione dei lavori il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa ai sensi del citato art. 158.
5. Qualora l’“Appaltatore”, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può chiedere, con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, una proroga ai sensi del citato art. 159, commi 8, 9 e 10, che potrà eventualmente essere concessa dalla “Provincia”.

ARTICOLO 11

(CONTROLLI)

1. Durante il corso dei lavori la “Provincia” potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. Si richiamano inoltre gli oneri dell’“Appaltatore” circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all’art. 32, comma 4 lettere e) ed i) del D.P.R. 207/2010.

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla “Provincia” nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’“Appaltatore” per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’“Appaltatore” stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’“Appaltatore”, né alcuna preclusione in capo alla “Provincia”.

ARTICOLO 12

(SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO)

1. La “Provincia” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per il collaudo le disposizioni di cui al titolo X del DPR 207/2010.

2. La nomina del collaudatore è comunque obbligatoria se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo superiore al dieci per cento (10%) dell’importo di contratto e deve essere disposta entro trenta (30) giorni dalla iscrizione delle riserve.

3. Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice Civile, l'“Appaltatore” è garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui suddetta manutenzione è a carico dell'“Appaltatore”, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza pregiudicare l'utilizzo delle opere e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori. Ove però l'“Appaltatore” non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'“Appaltatore” stesso.

ARTICOLO 13

(RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO)

1. La “Provincia” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del presente contratto l'articolo 6, comma 8 l'articolo 145, comma 4, l'articolo 153, comma 7 del D.P.R. numero 207/2010, gli articoli 131, comma 3, 134, 135, 136, 138 e 139 del D.Lgs. numero 163/2006 e l'articolo 92 del D. Lgs. 81/2008.

ARTICOLO 14

(MODALITA' DI SOLUZIONE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

1. La “Provincia” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che eventuali controversie relative all'esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell'arbitrato.

2. L'“Appaltatore” accetta come foro competente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 15

(CAUZIONE DEFINITIVA)

1. La “Provincia” e l’“Appaltatore” dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, l’“Appaltatore” ha costituito, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D. Lgs. numero 163/2006 e dell’art. 123 del D.P.R. numero 207/2010, cauzione definitiva, a mezzo fideiussione bancaria/assicurativa numero, in data 20.., stipulata conS.p.A., Agenzia, per/00 euro (€,00).

2. Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita, in allegato, alla nota trasmessa dall’“Appaltatore” in data 20.., registrata al protocollo della “Provincia” il 20.. al numero Detta polizza, in copia certificata conforme all’originale dall’ing. in data, viene controfirmata dalle Parti e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.

3. La “Provincia” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è ridotta del cinquanta per cento (50%) rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto l’“Appaltatore” è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, prevista dall’art. 40, comma 7, del D.Lgs. numero 163/2006, come risulta dalla copia del certificato di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici n....., in data emesso dalla società.....

4. La “Provincia” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall’articolo 113, comma 3, del D. Lgs. numero 163/2006.

5. La “Provincia” e l’ “Appaltatore” concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’“Appaltatore”, la “Provincia” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l’“Appaltatore” è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se la “Provincia” abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

6. La “Provincia” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall’art. 113, comma 5, del D.Lgs. numero 163/2006.

ARTICOLO 16

(POLIZZA ASSICURATIVA)

1. La “Provincia” prende atto che l’“Appaltatore”, come previsto dall’art. 129, comma 1, del D.Lgs. numero 163/2006 e dell’art. 125 del D.P.R. numero 207/2010, ha stipulato polizza assicurativa numero, in data 20.., con S.p.A., Agenzia di, per un massimale di...../00 euro (€,00) per danni ad impianti ed opere, di/00 euro (€,00) per danni agli impianti ed opere preesistenti, e di/00 euro (€,00) perdemolizioni e sgombero.

2. La polizza di cui al precedente punto 1 copre anche la responsabilità civile verso terzi per un massimale di/00 euro (€,00) ed ha durata, per legge, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Copia della suddetta polizza è stata acquisita, come allegato alla nota, in data 20.., trasmessa dallo stesso “Appaltatore” e ricevuta al protocollo provinciale il 20.. al n..... Detta polizza, in copia certificata conforme all’originale dall’ing. in data, viene controfirmata

dalle Parti e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata, ed è conservata agli atti della “Provincia”.

OVVERO

1. In alternativa: L’“Appaltatore” deve trasmettere, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, come previsto dall’articolo 125 del D.P.R. 207/2010, copia di polizza di assicurazione per un massimale di euro/00 (€.....) per danni a impianti e opere, di euro/00 (€.....) per danni agli impianti e opere preesistenti e di euro/00 (€.....) per demolizione e sgombero.

2. La polizza di cui al precedente comma 1 copre anche la responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro/00 (€00) ed ha durata, per legge, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 17

(SUBAPPALTO)

1. La “Provincia” può autorizzare l’“Appaltatore”, come previsto dall’art. 118 del D.Lgs. numero 163/2006, ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

2. La “Provincia” dà atto all’“Appaltatore” che, in sede di presentazione della propria offerta, ha dichiarato che eventualmente intende subappaltare, nei limiti di valore previsti dalla legge, i lavori di, categoria, nonché i lavori, categoria

3. La “Provincia” dà atto all’“Appaltatore” altresì che, in sede di presentazione della propria offerta, ha dichiarato che deve subappaltare o concedere a cottimo, per mancanza delle specifiche qualificazioni, le seguenti lavorazioni:.....

OVVERO

La “Provincia” dà atto all’“Appaltatore” che, in sede di presentazione della propria offerta ha dichiarato che non intende avvalersi di subappalto.

ARTICOLO 18

**(OBBLIGHI DELL’“APPALTATORE” NEI CONFRONTI DEI PROPRI
LAVORATORI DIPENDENTI)**

1. Il Signor dichiara che l’“Appaltatore” applica ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore ed agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 19

(OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE)

1. Le Parti danno atto che l’“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori, escluso il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore, inferiore a 15, **ovvero** che l’“Appaltatore” risulta in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, come risulta dal certificato del , rilasciato dalla Provincia di

ARTICOLO 20

(REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA)

1. La “Provincia” dà atto che l’“Appaltatore” è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal documento (DURC) emesso dal di , in data 20.., acquisito al protocollo della “Provincia” il 20.. , al numero

ARTICOLO 21

(DOMICILIO DELL'“APPALTATORE”)

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'“Appaltatore” elegge domicilio nel comune di, all'indirizzo

ARTICOLO 22

(SPESE CONTRATTUALI)

1. L'“Appaltatore” assume a proprio carico le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

2. Le spese contrattuali presunte di/00 (€00) euro, salvo conguaglio, sono a carico dell'“Appaltatore” che ha già provveduto a depositarle presso il Tesoriere provinciale: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191, sul c/c numero IBAN: IT69T0200802017000101755752 intestato alla Provincia di Venezia.

ARTICOLO 23

(REGISTRAZIONE)

1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131.

ARTICOLO 24

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Il dirigente informa l'“Appaltatore” che “titolare” del trattamento è la “Provincia” stessa e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “responsabile” del suddetto trattamento è il dott. Angelo Brugnerotto., dirigente del Servizio gestione procedure contrattuali; per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione l'ing. Paolo Gabbi, dirigente del Servizio Caccia e Pesca e, per quanto

attiene ai pagamenti, il dott. Matteo Todesco, dirigente del Servizio Economico Finanziario. La “Provincia”, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali“ e successive modificazioni, informa l’“Appaltatore” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

La Stazione Appaltante

Il dirigente del servizio

.....

L’Appaltatore

.....

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: articolo 3 (Obblighi dell’Appaltatore e documenti facenti parte del contratto), articolo 4 (Corrispettivo dell’Appalto), articolo 5 (Tracciabilità dei flussi finanziari), articolo 6 (Termini per l’esecuzione e l’ultimazione dei lavori), articolo 7 (Penali per i ritardi e premio di accelerazione), articolo 13 (Risoluzione e recesso del contratto), articolo 17 (Subappalto), articolo 18 (Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti).

La Stazione Appaltante

Il dirigente del Servizio

.....



L'Appaltatore

.....